



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 2/2019

Procedimento 2/2019

**Oggetto: Campionato a Squadre serie C Sicilia Girone A del 14.03.2019 in Alcamo
incontro tra ASA Sporting Alcamo - ASD Light Sport ore 15:30**

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

PRESO ATTO

- del Referto Arbitrale del 14 marzo 2019 inviato dal Giudice Arbitro Emanuele Casales relativo alla manifestazione di cui all'oggetto;
- che come indicato nel rapporto allegato al referto del Giudice Arbitro, entrambe le ASA iscritte non comparivano nel luogo (Alcamo) e all'orario (15:30 del 14 marzo 2019) programmato per l'incontro.
- che l'ASD Light Sport ha depositato memorie difensive

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tenuto conto dell'assenza alla manifestazione in oggetto dell'ASA Sporting Alcamo e dell'ASD Light Sport e la conseguente violazione da parte di queste della disposizione di cui all'articolo 3.13.3 del Regolamento delle Gare, ritenute non pertinenti ed accettabili le difese presentate, si ritiene applicabile al caso in esame la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica e della relativa sanzione accessoria di cui al Regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Sancisce la validità del referto di gara sottoscritto dal Giudice Arbitro;
- Conferma il risultato ed il punteggio di cui al Referto di Gara del Giudice Arbitro;
- Condanna l'ASA Sporting Alcamo e l'ASD Light Sport alla penalizzazione di 2 punti per ciascuno in classifica nel campionato in corso;
- Condanna l'ASA Sporting Alcamo e l'ASD Light Sport a corrispondere la somma pari ad euro 150,00 ciascuno alla Federazione Italiana Badminton a titolo di indennizzo;
- Avverte l'ASA Sporting Alcamo e l'ASD Light Sport che una seconda assenza determinerà l'esclusione della squadra dal campionato nonché l'annullamento di tutti i risultati degli incontri precedentemente disputati ed il deferimento agli organi di giustizia.

Così deciso il 26 marzo 2019.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Stefano Paoletti

Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.